

## LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

### I sezione civile

riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Luigi	Grimaldi	Presidente
Dott. Caterina	Mazzitelli	Consigliere
Dott. Adriano	Patti	Consigliere rel. est.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 746-1 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 ai sensi dell'art. 19 l. fall. promosso da:

**FININD S.p.a. e CAMARFIN S.a.s. di Marengo Marco & C. in concordato preventivo**, entrambe in persona del legale rappresentante e con sede in Asti, elettivamente domiciliate in Torino, corso Vittorio Emanuele II 71, presso lo studio omissis per mandato in atti;

**RICORRENTI**

CONTRO:

**TOTAL GAS & POWER LIMITED**, in persona del legale rappresentante, con sede in Canary Wharf, Londra (Regno Unito), elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto 21, presso lo studio del omissis per mandato in atti;

**CONVENUTA**

CONTRO:

**UNICREDIT S.p.a.**, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Torino, corso Matteotti 17, presso lo studio omissis, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

**CONVENUTA**

CONTRO:

**FALLIMENTO FININD S.p.a.**, in persona del Curatore, con studio in Valenza (AL);

**CONVENUTO NON COSTITUITO**

e nei confronti di:

**MASSA dei CREDITORI di FININD S.p.a.**, in persona dei commissari giudiziali;

**CONVENUTA NON COSTITUITA**

**TIL CASO.it**  
e con l'intervento di:

**NLB d.d. Ljubljana**, in persona del legale rappresentante, con sede in Trieste, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri 40, presso lo studio omissis per mandato in atti;

**INTERVENUTA**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2013,  
letto il ricorso del 30 aprile 2013 (con deposito in pari data del reclamo, ai sensi dell'art. 18 l. fall.), con il quale Finind s.p.a., dichiarata fallita (su ricorsi presentati rispettivamente il 4 dicembre 2012 da Unicredit s.p.a. ed il 18 gennaio 2013 da Total Gas & Power Limited) dal Tribunale di Alessandria con sentenza pubblicata il 3 aprile 2013 e la sua controllante Camarfin s.a.s. di Marengo Marco & C. in concordato preventivo (cui ammessa, insieme con varie società del gruppo tra le quali anche la predetta Finind s.p.a., con decreto del Tribunale di Asti del 29 marzo

2013), hanno richiesto la sospensione della liquidazione dell'attivo, a norma dell'art. 19 l. fall.;

lette le memorie difensive dei creditori Total Gas & Power Limited, UniCredit s.p.a. e NLB d.d. Ljubljana, tutti in persona del legale rappresentante;

sentiti, all'odierna udienza in camera di consiglio disposta a norma dell'art. 19, terzo comma l. fall., dopo la relazione del consigliere incaricato, i difensori delle parti ed il curatore del Fallimento Finind, pure comparso;

considerato che la misura richiesta postula, per la sua concessione, la ricorrenza di *gravi motivi*, da apprezzare con riferimento al *fumus boni iuris* e pertanto alla fondatezza del reclamo, per la sommaria delibazione qui consentita a detti fini, ma anche al *periculum in mora*, per la natura cautelare del provvedimento oggetto di domanda;

osservato che il reclamo proposto da Finind s.p.a. e dalla sua controllante Camarfin s.a.s. è incentrato sulle due ragioni di doglianza dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria e della prioritaria apertura della procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Asti, rispetto a quella di fallimento dichiarata dal Tribunale di Alessandria;

ritenuto che la contemporanea apertura di due (diverse) procedure concorsuali nei confronti di un medesimo imprenditore non implichi, contrariamente a quanto divisato dal creditore Total Gas & Power Limited nella sua memoria difensiva, il problema dell'insussistenza di un principio di pregiudizialità necessaria, invece rilevante ai fini della trattazione selettiva delle *domande* (sul piano dell'iniziativa da istruire attraverso le modalità procedurali stabilite dalla legge fallimentare) ad esse relative, con sua riconduzione ad un'esigenza di coordinamento da risolvere dal giudice fallimentare a seconda dei casi, dando precedenza all'una ovvero all'altra procedura, purché nel rispetto indefettibile delle garanzie di difesa, del debitore rispetto alle istanze di fallimento, degli stessi creditori rispetto alla domanda di

concordato e dell'esigenza che il tessuto motivazionale della sentenza dichiarativa del fallimento dia conto della sussistenza dei suoi presupposti oggettivo e soggettivo (cui si riferiscono, tra le più recenti ed autorevoli: Cass. sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521, nel testo integrale su [www.ipsoa.it/lesocieta](http://www.ipsoa.it/lesocieta); Cass. 24 ottobre 2012, n. 18190, per estratto in *Fall.*, 2012, 1408, che significativamente configurano il rapporto tra concordato preventivo e fallimento come fenomeno di consequenzialità eventuale del fallimento, all'*esito negativo* della procedura di concordato e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del *successivo* fallimento, appunto determinante una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti); considerato poi che il principio, secondo cui l'ammissione di un imprenditore commerciale alla procedura di concordato preventivo da parte del tribunale all'uopo adito non comporti l'automatica improcedibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento successivamente presentata presso altro tribunale, debba essere inteso nella prospettiva della pregiudiziale risoluzione del problema della competenza (in riferimento al quale: Cass. 13 luglio 2011, n. 15440, in *Fall.*, 2012, 621; Cass. 21 giugno 2000, n. 8413, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1357); ritenuto, infatti, che la contestuale pendenza delle due diverse procedure attinga piuttosto il profilo dell'interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure, alla luce dei peculiari principi ispiratori del sistema fallimentare e segnatamente di quello fondamentale dell'unitarietà della procedura concorsuale: particolarmente evidente nell'ipotesi di conflitto di competenza tra tribunali davanti a cui pendenti procedure concorsuali anche diverse, comportante l'annullamento della pronuncia del tribunale incompetente (così, proprio in riferimento a cassazione della sentenza di fallimento, successiva, pronunciata da tribunale incompetente, rispetto ad altro che, in precedenza, aveva aperto una procedura di concordato preventivo: Cass. 25 settembre 2009, n. 20717, in *Fall.*, 2010, 294; nello stesso senso, tra le altre: Cass. 30 settembre 2005, n. 19198, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 9);

considerato che alla luce degli illustrati principi di diritto e per delibazione sommaria dei motivi di reclamo, pare al collegio ravvisabile la ricorrenza del *fumus*;

ritenuta la ricorrenza pure del requisito del *periculum*, per la pregiudizievole interferenza, nell'economia di un concordato preventivo (non già liquidatorio, per *cessio bonorum*, ma) con continuità aziendale, come quello presentato il 22 marzo 2013 da Finind s.p.a., congiuntamente con Service s.r.l., Exergia s.p.a., Speia s.r.l., Baltea Energia s.r.l., Elettrica s.r.l., Camarfin s.a.s. di Marengo Marco & C., Camar s.a.s. di Marengo Marco & C. (già Camarfin 2 s.a.s. di Marengo Marco & C.), ai sensi dell'art. 186**bis** l. fall., cui ammesse dal Tribunale di Asti con decreto del 29 marzo 2013 (docc. 5 e 6 allegati al reclamo), in riferimento all'attività di liquidazione intraprendenda dal curatore fallimentare;

considerato, infatti, che il predetto, nella persona del dott. Dario Lenti, ha in particolare dichiarato, nella comparizione all'odierna udienza camerale davanti al collegio, di avere ricevuto istanza di rivendica, ai sensi dell'art. 87**bis** l. fall. di un'autovettura, ma soprattutto di avere esigenza di procedere al licenziamento dei sette (o forse otto) dipendenti della società (allo stato non avendovi ancora proceduto, anche per indisponibilità della necessaria documentazione), utilizzati per compiti di amministrazione e di coordinamento nella prospettiva della prosecuzione dell'attività di impresa concordataria;

ritenuta, sotto quest'ultimo profilo, la pertinenza dei rapporti pendenti alla fase della liquidazione, siccome la sorte giuridica dei loro effetti fatto preliminare e strumentale alla liquidazione stessa, non potendo essere ragionevolmente disancorati dal suo più organico contesto, anche nella prospettiva della predisposizione del programma di liquidazione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 104**ter** l. fall.;

ravvisata, per le superiori argomentate ragioni, la concorrenza dei requisiti di sospendibilità della liquidazione;

P.Q.M.

La Corte d'Appello

Visto l'art. 19 l. fall.,

sospende

interamente la liquidazione dell'attivo, in riferimento alla sentenza del Tribunale di  
Alessandria pubblicata il 3 aprile 2013, dichiarativa del fallimento di Finind s.p.a.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

(Dott. Luigi Grimaldi)

Pubblicazione 7 giugno 2013

IL CASO.it